

presso aziende private (ad esempio Olivetti) sui quali incombeva lo spettro del licenziamento, sono stati assunti dall'ente poste italiane, acquisendo, di fatto, lo *status* di pubblico dipendente senza aver sostenuto (e vinto) alcun concorso; le stesse *ex* maestranze Asst e poste e telecomunicazioni, oggi dipendenti della Telecom, si trovano a lavorare in condizioni non volute, esercitando, di fatto, funzioni non corrispondenti alle qualifiche derivanti dalla vincita di regolare concorso pubblico :—

quali provvedimenti si intendano adottare per consentire la riapertura delle liste di mobilità nella pubblica amministrazione per tutto il personale della *ex* Iritel, oggi dipendente Telecom, che intenda riacquisire lo *status* di dipendente dell'amministrazione pubblica, e quali iniziative si intendano adottare per riordinare, in modo trasparente, corretto e veritiero, la lista dei posti vacanti nella pubblica amministrazione fornendo ai richiedenti quantità di posti lavoro e qualifiche similari a quelle precedentemente assolte.
(4-31818)

* * *

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Interrogazioni a risposta scritta:

MUSSI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

da notizie pubblicate anche di recente sugli organi di informazione si è appreso che, a partire dal corrente mese di ottobre, l'inceneritore attivo nel territorio del comune di Scarlino, in provincia di Grosseto, di proprietà di Eni ambiente abbandonerebbe la fase di sperimentazione per dare avvio alla combustione dei rifiuti solidi urbani a pieno regime, il tutto in assenza di autorizzazione ed in assoluto contrasto con il piano regionale e con il piano provinciale dei rifiuti, oltre che con la riso-

luzione assunta dalla X Commissione nella seduta del 29 aprile 1998, con la quale si impegnava il Governo a « disattivare la fase sperimentale e a non consentire comunque la realizzazione dell'impianto di cogenerazione »;

sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa vi sarebbe il pericolo che lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle province di Prato, Pistoia potrebbe essere realizzato con il conferimento dei rifiuti solidi urbani di detti territori all'inceneritore di Scarlino, pericolo del tutto concreto visto che l'Asmiu di Prato avrebbe siglato una convenzione con Eni ambiente che consentirebbe di conferire, fino al prossimo 31 dicembre, anche 120 tonnellate di combustibili derivati dai rifiuti e in forza di detto atto presso l'impianto di Scarlino sarebbe incominciato lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal territorio di Prato;

le istituzioni e le popolazioni locali — che abitano in un territorio ove già si trova insediato in località Valpiana un impianto di smaltimento dei rifiuti di tutta la provincia di Grosseto — hanno sempre espresso parere nettamente contrario al nuovo impianto situato in un territorio rispetto al quale l'Eni ha disatteso sistematicamente gli impegni di bonifica —

quali siano le più aggiornate valutazioni del ministro interrogato e quali iniziative il Governo intenda adottare per porre termine al più presto ad una attività di incenerimento presso l'impianto di Scarlino che, per i caratteri che la connota, non può più correttamente definirsi sperimentativa ed i cui effetti vengono giustamente avvertiti come insopportabili dalle popolazioni interessate. (4-31819)

DE CESARIS. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il 30 settembre 1994, la direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base ha rilasciato un'autorizzazione alla Società Marangoni Tyre Spa, con sede in Anagni, provincia di Frosinone, per

installare, nel proprio stabilimento di Anagni, una centrale di cogenerazione della potenza complessiva di 11 MW utilizzando come combustibile scarti di pneumatici;

a tale fine la medesima società ha presentato la denuncia di inizio attività soltanto nel 1999;

nel 1997, successivamente all'autorizzazione concessa alla medesima società, è stato varato il decreto legislativo n. 22 che ha, tra l'altro, disciplinato le modalità di concessione delle autorizzazioni per gli impianti di incenerimento con recupero di energia;

risulta quanto mai importante chiarire se un'autorizzazione concessa nel 1994, prima tra l'altro delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 del 1997, possa essere attuata con tanti anni di ritardo;

occorre, altresì, chiarire la corrispondenza tra il progetto iniziale, quello per il quale l'autorizzazione è intervenuta, e quello che si intende realizzare oggi;

forte è la preoccupazione tra la cittadinanza in merito al complesso dei fattori inquinanti presenti nel territorio che, negli ultimi anni, sono fortemente cresciuti e rispetto ai quali è in atto un'indagine conoscitiva promossa dall'amministrazione comunale —:

se non intenda intervenire affinché siano chiarite le motivazioni per le quali sia trascorso un tempo così lungo tra l'autorizzazione concessa e l'avvio dei lavori;

se non ritenga, visto il lungo tempo trascorso, che sia riverificato il parere dato sul progetto dagli enti locali e dalla regione;

se non intenda verificare la corrispondenza del progetto a suo tempo autorizzato con quello che si intende realizzare oggi;

se non intenda, preso atto dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'inquinamento complessivo del territorio promossa

dall'amministrazione comunale, intervenire per una sospensione del progetto.
(4-31824)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

DE SIMONE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Calitri eletto nella consultazione elettorale amministrativa del 13 giugno 1999 nella sua prima seduta del 26 giugno 1999 acquisiva una eccezione di ineleggibilità nei confronti del sindaco per violazione dell'articolo 2, comma 1, punto 6 della legge n. 154 del 1981, la respingeva a maggioranza convalidava l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;

in seguito il tribunale civile di S. Angelo dei Lombardi con sentenza del 30 novembre 1999 dichiarava l'ineleggibilità del sindaco e la sua decadenza (sentenza pubblicata all'Albo pretorio del comune di Calitri dal 17 al 31 dicembre 1999);

il sindaco si autosospendeva dalla carica; il 21 febbraio 2000 un ricorso di un consigliere di maggioranza veniva depositato presso la Corte d'Appello di Napoli che ne fissava la discussione il 15 marzo 2000;

in data 23 febbraio 2000 il sindaco, riprendendo le proprie funzioni, compiva i seguenti atti:

a) revoca del vicesindaco e della giunta in carica;

b) nomina di un nuovo vicesindaco;

c) rassegna al Consiglio comunale delle proprie dimissioni;

il 15 marzo 2000, mentre diventavano efficaci ed irreversibili le dimissioni del sindaco, la Corte d'Appello di Napoli si pronunciava per l'improcedibilità del ricorso ivi depositato, per omessa notifica. Il 16 marzo 2000 il prefetto di Avellino con